



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 gennaio 2013 (24.01)  
(OR. en)**

**5475/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0269 (NLE)**

---

**MIGR 7  
COAFR 18  
OC 25**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda) / Consiglio

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'Unione europea,  
dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla  
riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare  
**ORIENTAMENTI COMUNI**  
**Termine di consultazione per la Croazia: 1.2.2013**

---

1. Il 4 e 5 giugno 2009 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e Capo Verde (doc. 10461/09 RESTREINT UE MIGR 70 COAFR 200). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità di Capo Verde, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato il 19 aprile 2012.

3. Con lettera ricevuta il 26 settembre 2012, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (doc. 14237/12 MIGR 93 COAFR 299). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non parteciperà al presente accordo salvo notifica al riguardo conformemente al citato protocollo.
5. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non parteciperà al presente accordo salvo notifica al riguardo conformemente al citato protocollo.
6. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e Capo Verde, relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, e suggerire al Consiglio:

- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti è riportato nel documento 14544/12 MIGR 98 COAFR 304 OC 541) relativa al succitato accordo (il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 14759/12 MIGR 103 COAFR 317 OC 551);
  
- di decidere, al fine di preparare la futura conclusione del succitato accordo, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, di trasmettere al Parlamento europeo il progetto di decisione relativa alla conclusione di detto accordo, nella versione messa a punto dai giuristi-linguisti e figurante nei documenti 14546/12 MIGR 99 COAFR 305 OC 542 e 14759/12 MIGR 103 COAFR 317 OC 551, per approvazione successivamente alla firma dell'accordo.

---